

Disegno di legge n. 315
“Norme in materia di polizia mortuaria, di attività
e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”

di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Gucciardi e Milazzo in data 19 marzo 2013

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge pone l'obiettivo di disciplinare uniformemente su tutto il territorio regionale l'ampia gamma di funzioni e servizi connessi al decesso ed alla sepoltura, nel rispetto delle diverse convinzioni religiose, culturali e sociali che caratterizzano la società attuale.

In particolare la proposta di legge intende disciplinare e coordinare le procedure connesse alle funzioni della Regione (articolo 3), alle funzioni delle province regionali (articolo 4), alla gestione dei servizi pubblici essenziali (articolo 6), al trasporto di salme, di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili (articolo 11) ed alla cremazione (articolo 12) nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari; intende altresì regolamentare le modalità di costruzione dei cimiteri degli animali di affezione (articolo 8) e degli spazi ad essi adibiti nelle aree cimiteriali.

Con la presente normativa si propone inoltre di coordinare la presenza dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore; di regolamentare i termini utili alla rimozione delle salme ed alla successiva liberazione dei loculi con tempi dimezzati rispetto agli attuali, favorendo la soluzione del grave problema degli spazi civici da adibire ad area cimiteriale, soprattutto nelle grandi città.

Da qui l'esigenza di regolamentare nella nostra regione un delicato settore della vita pubblica dai numerosi risvolti socio-sanitari, con una proposta di legge intesa a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

Si evidenzia che la presente proposta si compone di 19 articoli.

L'articolo 1 definisce quale oggetto della legge la disciplina in materia di polizia mortuaria, di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Si riconosce il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali e si definisce, inoltre, come finalità, quella di valorizzare la scelta della cremazione per ragioni igienico-sanitarie, il problema sempre più incombente di spazi cimiteriali sempre più ristretti rispetto al crescente numero della popolazione e in quanto pratica funeraria di minor impatto sull'ambiente.

L'articolo 2 disciplina le attività necroscopiche relativamente alle competenze attribuite ai comuni e alle Aziende sanitarie provinciali come il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze di natura igienico-sanitaria, il servizio mortuario di competenza delle A.S.P., nonché le attività di medicina necroscopica.

L'articolo 3 contempla le funzioni della Regione che sono prevalentemente di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive alle autonomie locali e alle Aziende sanitarie provinciali, le quali sono tenute a fornire informazioni alla Regione.

L'articolo 4 contempla le funzioni delle province regionali che sono quelle di individuare il fabbisogno territoriale di crematori d'intesa con i comuni interessati.

L'articolo 5 contempla le funzioni dei comuni in materia di realizzazione di cimiteri e di rispetto cimiteriale.

L'articolo 6 disciplina la gestione dei servizi pubblici essenziali che sono di informazione all'accesso dei cittadini per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

L'articolo 7 prevede le funzioni amministrative e di vigilanza comunali autorizzative all'esercizio dell'attività funebre, alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato ed alla vigilanza e controllo delle disposizioni della presente.

L'articolo 8 prevede l'adozione di appositi regolamenti comunali che regolano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria nonché la costruzione di cimiteri destinati agli animali da affezione, da parte di soggetti pubblici o privati definendone i requisiti.

L'articolo 9 disciplina le attività di medicina necroscopica di competenza del servizio di medicina legale dell'Azienda sanitaria provinciale.

L'articolo 11 disciplina il trasporto di salme, cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.

L'articolo 12 disciplina la cremazione dei cadaveri.

L'articolo 13 disciplina le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie.

L'articolo 14 disciplina l'attività di disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di servizi e articoli funebri.

L'articolo 15 disciplina la materia dei funerali civili.

L'articolo 16 disciplina le strutture ove tenersi i riti per il commiato.

L'articolo 17 disciplina il registro regionale di mortalità con finalità statistico-epidemiologiche curate dalle Aziende sanitarie provinciali che avranno l'obbligo di trasmettere i dati all'Assessorato regionale della salute.

L'articolo 18 disciplina la preparazione della salma e l'inumazione con rito musulmano secondo i principi del diritto musulmano atteso che nella realtà siciliana insiste una cospicua e numerosa comunità musulmana.

L'articolo 19 detta norme transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e principi

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi collegati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle differenti convinzioni culturali e religiose.
2. La presente legge regola più precisamente funzioni, le attività e i servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria.
3. La presente legge, in particolare:
 - a) individua e disciplina le funzioni della Regione e delle autonomie locali ed individua i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento di funzioni e servizi relativi;
 - b) regola, in riferimento ai profili igienico-sanitari, le procedure di polizia mortuaria, nonché detta norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - c) disciplina i requisiti e le modalità affinché l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

Art. 2.

Definizioni e oggetto della disciplina

1. Ai fini della presente legge:
 - a) nelle attività necroscopiche sono individuate tutte le prestazioni che debbono essere assicurate obbligatoriamente dai comuni e dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario e le attività di medicina necroscopica;
 - b) nell'attività cimiteriale è ricompreso il complesso di funzioni relative al demanio cimiteriale, le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione e l'illuminazione elettrica votiva;
 - c) nell'attività funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché servizi ad essi connessi di cui agli articoli 14 e 15 che non rientrano fra i compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera a);
 - d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono individuate le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
 - e) per salma si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - f) per cadavere si intende la salma, dopo l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

TITOLO II
Funzioni regionali, provinciali, comunali e disciplina dei servizi pubblici locali

CAPO I
Funzioni della Regione e delle province regionali

Art. 3.
Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di garantire un trattamento uniforme della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico- sanitarie:

a) approva, d'intesa con la Conferenza Regione- Autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;

b) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive alle Autonomie locali e alle Aziende sanitarie provinciali, che sono tenute a fornire alla Regione le necessarie informazioni;

c) definisce, anche d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;

d) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza delle Autonomie locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3;

e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, la Regione può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie dei relativi provvedimenti stabilite dalla normativa vigente.

Art. 4.
Funzioni delle province regionali

1. Le province, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino.

2. Le province, individuano, altresì, d'intesa con i comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui a quello proprio della provincia.

3. Nei crematori si provvede, su istanza degli interessati, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili. Nei crematori si provvede, altresì, su istanza dei soggetti interessati, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

CAPO II
Funzioni dei comuni

Art. 5.
Cimiteri e crematori

1. Ai comuni, singoli od associati, spetta la realizzazione di cimiteri e di crematori.

2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, giusto quanto previsto dall'articolo 338 del T.U.LL.SS. e successive modifiche ed integrazioni.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, e fermo restando il rispetto del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 e del regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nei casi di reale necessità, il comune può approvare, sentita l'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori ad una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

4. La disciplina dei procedimenti di cui al comma 3 è rimessa alla competenza dell'Assessorato regionale della salute.

5. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Art. 6.

Gestione dei servizi pubblici essenziali

1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del D.P.R. 285/90 (Regolamento statale di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizione di equità e di decoro.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 14, è d'obbligo la separazione societaria da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 14. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni provvedono a favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni indispensabili alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale, ed in particolare a norma del vigente regolamento statale di polizia mortuaria, i comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali.

Art. 7.

Funzioni amministrative e di vigilanza comunali

1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, ai comuni competono le funzioni autorizzative relative:

- a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 14;
- b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 15.

2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 8 spettano al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 sono attribuite all'Assessorato regionale della salute.

Art. 8.

Regolamenti comunali

1. I comuni singoli o associati, nel rispetto della disciplina contenuta nella presente legge, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria con regolamento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono stabiliti:

- a) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- b) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione;
- d) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3.

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri degli animali da affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, previa definizione dei requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali da affezione è concessa dal comune, previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

TITOLO III

Norme di polizia mortuaria

Art. 9.

Attività di medicina necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, il servizio di medicina legale dell'Azienda sanitaria provinciale garantisce le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento

dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Il servizio di medicina legale provvede altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

Art. 10.

Morte per malattia infettiva e diffusiva

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il dirigente medico di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale competente, adotta, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure sono coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio nei casi di contatto con liquidi biologici.

Art. 11.

Trasporto di salme, di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 16.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico necroscopo della Azienda sanitaria provinciale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto avviene in tempi brevi.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza.

6. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto avviene mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla Azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

10. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

11. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile sia tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta avviene ed è inoltrata all'ufficio preposto della Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le quarantotto ore dall'amputazione.

12. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

13. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modifiche ed integrazioni.

14. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del D.I.G. Sanità 21 giugno 2004. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

15. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

16. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.

17. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

18. Con atto adottato dal Dipartimento dell'Amministrazione regionale competente in materia, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.

Art. 12. Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 130 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 14; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.

3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto. Tali soggetti possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati, in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione, e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.

5. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti sia i tempi di cremazione.

6. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

7. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 13. Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda sanitaria provinciale competente territorialmente.

TITOLO IV **Attività funebre**

Art. 14. **Attività funebre**

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede operativa e legale l'impresa sulla base del possesso dei requisiti individuati dall'Assessorato regionale della salute, ai sensi del comma 3.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento dell'Assessorato regionale della salute, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

4. L'Assessorato regionale della salute emana il provvedimento di cui al comma 3 al fine di assicurare che:

a) l'attività funebre sia svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche relative alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

c) le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale è tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. Chiunque, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 8. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

7. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

Art. 15. **Funerali civili**

1. I comuni assicurano spazi pubblici, nelle aree cimiteriali, idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 16. **Strutture per il commiato**

1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per le camere mortuarie e per i servizi mortuari in genere delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Esse possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

6. La Regione favorisce, con strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

TITOLO V **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 17.

Registro regionale di mortalità

1. È istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche.
2. Le Aziende sanitarie provinciali sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dall'Assessorato regionale della salute.

Art. 18.

Preparazione, trasporto ed inumazione di cadaveri secondo rito musulmano

1. I sindaci concedono aree adeguate nel cimitero comunale secondo quanto previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria' ai fini della sepoltura di salme di persone appartenenti a comunità straniera che ne faccia domanda.
2. Per il trasporto funebre è d'obbligo, in ogni caso, l'impiego della cassa di legno.
3. Rimane fermo l'obbligo di osservare la normativa contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, relativamente agli articoli 18, comma 3 e 25 del citato D.P.R. nel caso di morti portatori di radioattività e di morti per malattie infettive diffuse.

Art. 19.

Norme transitorie e finali

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 14, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto dell'Assessorato regionale della salute di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del provvedimento medesimo.
2. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 2 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al regolamento statale di Polizia mortuaria e al T.U.LL.SS.

Art. 20.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.